



COMUNE di CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 61

Seduta del 17 NOV. 2016

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. N. 267/00. PARCELLA AVV. GIUSEPPE CARBONARO - CONTROVERSIA PUMA MARIANNA, PUMA LUISA, PUMA PIETRO E PUMA GIUSEPPINA (EREDI DRAGO CROCIFISSA) C/COMUNE DI CANICATTI' E ALBANESE SALVATORE (R.G. N. 6/2006 TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE DISTACCATA DI CANICATTI') |
|-----------------|---|

L'annoduemilaSEDICI addi DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica - in sessione ordinaria - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 19,30 chiamato l'appello, risultano:

| CONSIGLIERI COMUNALI | PRES | ASS | CONSIGLIERI COMUNALI | PRES | ASS |
|-------------------------|------|-----|---------------------------|------|-----|
| Di Benedetto Fabio | X | | Lo Giudice Maria | | X |
| Marchese Ragona Liliana | X | | Parla Rita | X | |
| Palermo Umberto | | X | Tedesco Alberto | X | |
| Licata Domenico | | X | Carusotto Salvatore | X | |
| Salvaggio Luigi | X | | Cuva Angelo | | X |
| Muratore Calogero | X | | Aprile Diego | X | |
| Falcone Fabio | X | | Lo Giudice Giuseppe | X | |
| Di Fazio Giangaspere | X | | Pendolino Evelyn | X | |
| Trupia Ivan | X | | Giardina Ignazio | X | |
| Rubino Giovanni | X | | Alaimo Brigida | X | |
| Alaimo Giuseppe | X | | Li Calzi Silvia | X | |
| Cipollina Francesca | X | | Lauricella Angela Assunta | X | |

PRESENTI N.ro

20

ASSENTI N.ro

04

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, con N. 20 Consiglieri presenti e N. 4 Consiglieri assenti, assegnati ed in carica, dichiara valida la seduta.

Invita pertanto i Consiglieri presenti a discutere il IV punto all'ordine del giorno Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1) lett. E) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Giuseppe Carbonaro - Controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro e Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) C/Comune di Canicattì e Albanese Salvatore(R.G. N. 6/2006 Tribunale di Agrigento Sezione distaccata di Canicattì)" trasmessa giusta nota prot. gen. n. 42324 del 07/10/2016 proponente Ufficio Avvocatura.

Intervento del Funzionario Amm.vo Ufficio Avvocatura Dott.ssa M. Cigna:

Comunica che in data 03/09/85 un dipendente comunale è deceduto in seguito all'ingestione accidentale di un disinfettante e che la Polizia Giudiziaria in seguito agli accertamenti eseguiti ha tratto in giudizio il dipendente comunale che era in qualità di sorvegliante nel servizio di nettezza urbana, responsabile dei lavori di disinfestazione, per rispondere di omicidio colposo in danno del dipendente di cui sopra, in quanto ritenuto colpevole di negligenza e di inosservanza di norme antinfortunistiche. Riferisce che in seguito con sentenza N. 79/92 il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto il dipendente colpevole del reato ascrittogli e condannato a sei mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della moglie Sig.ra Drago Crocifissa. Successivamente avverso questa sentenza il dipendente sorvegliante ha proposto impugnazione dinnanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza impugnata, mentre la Corte di Cassazione, in seguito ad un ricorso proposto dall'indagato, praticamente ha ritenuto estinto il reato per prescrizione e quindi ha rinviato, per gli effetti civili, la causa al Giudice civile competente. In un secondo momento la moglie del dipendente defunto ha notificato al Comune un atto di citazione, dinnanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta, per chiedere la condanna in solido con Albanese, al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, giudizio che si definisce con sentenza del 2005 con la quale il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e per materia, sussistendo appunto la competenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Agrigento. Aggiunge che è stato notificato un ricorso all'Ufficio del Lavoro di Agrigento, con il quale la Sig.ra Drago Crocifissa, ha esperito il tentativo di conciliazione e che in pendenza di questo giudizio, nel 2005, è stato notificato un ricorso per riassunzione davanti al Giudice del Lavoro di Agrigento. Prosegue col dire che l'Avvocato Giuseppe Carbonaro, allora in qualità di consulente legale del Comune di Canicattì, ha relazionato dicendo che, in seguito ai colloqui avuti con la Commissione Straordinaria si riteneva utile, oltre che necessaria, la costituzione in giudizio, a seguito della quale viene dato quindi incarico nel Gennaio del 2006, all'Avvocato Carbonaro per rappresentare in giudizio l'Ente. Informa che viene impegnata la somma di € 2.500,00, e il procedimento si definisce con una sentenza che ha dichiarato il dipendente responsabile in concorso del Comune, quindi ha condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno, al pagamento delle spese. Conseguentemente l'Avvocato Giuseppe Carbonaro ha presentato per la parcella una nota spesa analitica per le competenze maturate per l'attività svolta in favore dell'Ente in questo giudizio. L'Ufficio Avvocatura ha richiesto, come da direttiva del Direttore Generale, una nuova parcella che evidenzi una rinuncia di questi onorari, ma ha comunicato di non potere accogliere la richiesta. Quindi conclude il suo intervento col dire che l'oggetto del debito fuori bilancio da riconoscere è di € 8.126,99.

Intervento del Consigliere D. Aprile:

Come Presidente facente funzioni della I Commissione Consiliare Permanente, nella qualità di Consigliere anziano per età, procede alla lettura del verbale. Comunica che la I Commissione nell'ultima seduta aveva mandato indietro tutta quanta la documentazione al Segretario Generale, affinché chiarisse le perplessità che il Consigliere Di Benedetto aveva dimostrato e che tutti hanno approvato. Informa che il Segretario Generale con una lettera prot. n. 466 del 2016, ha comunicato riguardo all'utilità di questa azione, che è stata valutata fin dal momento del conferimento dell'incarico. Aggiunge pertanto che c'era l'arricchimento, cioè l'utilità effettiva del Comune sta nel fatto che c'è stata, a seguito di questa difesa, una condanna in solido con il Signor Albanese

Salvatore, pertanto l'Ente può recuperare il 50% di quanto pagato.

Intervento del VicePresidente Vicario del Consiglio F. Di Benedetto:

Informa che avevano chiesto in Commissione di ottemperare alla prescrizione dell'art. 194 del Tuel, che nei debiti fuori bilancio alla lettera E, dice chiaramente che *"al parere tecnico amministrativo deve essere allegata una relazione che concerne l'utilità e l'arricchimento per l'Ente"*, e a tal proposito deve riconoscere che il Segretario Generale, in maniera abbastanza celere ed opportuna, ha fatto pervenire quanto chiesto dalla Commissione. Ritiene che questo è un debito che non può essere esitato per svariati motivi, intanto perché il Comune, al momento, è in assenza di bilancio e a riguardo la Corte dei Conti Regione Sicilia si esprime molto chiaramente. Prosegue col dire che la Corte dei Conti, ad un preciso quesito del Comune di Palermo, afferma che *"I Comuni che sono senza il bilancio di previsione non possono assolutamente votare obbligazioni che non siano debito fuori bilancio da lettera A"* quindi da sentenza esecutiva, perché le sentenze esecutive sono equiparate a degli adempimenti che sono in scadenza, come interessi passivi, rate di mutuo, quindi, a suo avviso, questo debito non può assolutamente essere esitato perché il Comune è in assenza di bilancio. A questo punto legge testualmente quello che pronuncia la Corte dei Conti nel merito. Coglie anche l'occasione, per comunicare che, quanto prima, di concerto con il Presidente del Consiglio, con il Segretario Generale e con gli uffici competenti, si dovranno riunire per esaminare il contenuto di una nuova sentenza della Corte dei Conti che dice qualcosa di diverso e di nuovo precisamente stabilisce che negli incarichi legali, quindi la lettera E, acquisizione di beni e servizi, non dovrebbero più presentarsi debiti fuori bilancio da esitare, perché, come a detta della Corte dei Conti della Lombardia, praticamente l'Ente ogni anno dovrebbe accantonare i fondi per fare fronte a questo adempimento. Conclude il suo intervento esprimendo il suo parere contrario, perché la Corte dei Conti in tal senso si esprime in maniera chiara ed esaustiva cioè i Consiglieri Comunali sono obbligati soltanto a votare i debiti fuori bilancio sotto la lettera A) sentenza esecutiva, perché in quel caso l'Ente, cioè il Consiglio Comunale, deve trovare le risorse per fare fronte all'assolvimento di quel debito, ma nella fattispecie in assenza di bilancio di previsione, possono fare fronte solo a debiti fuori bilancio nella fattispecie la lettera A, quindi da sentenza esecutiva.

Intervento del Consigliere C. Muratore:

Chiede delucidazioni e rassicurazioni al Segretario Generale, come capo della burocrazia, su quanto affermato dal Consigliere Di Benedetto per il debito in questione, perché come Consiglieri Comunali, non essendo giuristi e neppure esperti in materia, hanno numerose perplessità riguardo alla votazione di questo debito fuori bilancio che, a suo avviso, andrebbe assolutamente ritirato, perché con la sottoposizione dell'atto alla votazione, i Consiglieri potrebbero sbagliare in entrambi i casi, in quanto se non lo dovessero votare favorevolmente potrebbero correre il rischio di creare un danno grave all'Ente, mentre se lo dovessero votare favorevolmente potrebbero non ottemperare a quanto stabilito dalla Corte dei Conti per i Comuni in assenza di bilancio di previsione.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Ricorda che il Consigliere Di Benedetto ha dato lettura di una sentenza della Corte dei Conti e che il debito fuori bilancio è stato portato in Consiglio Comunale proprio perché c'è un arricchimento da parte del Comune, certificato con la sua nota. Aggiunge che si potrebbe verificare anche il caso in cui l'Avvocato mediante un decreto ingiuntivo, chieda ulteriori interessi al Comune, che potrebbe avere solamente un danno maggiore rispetto a prima. Prosegue dicendo che per quanto riguarda invece l'approvazione del bilancio, fermo restando quello che ha affermato il Consigliere Di Benedetto, la proposta di deliberazione presenta un parere favorevole apposto dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, appunto, perché un'eventuale decreto ingiuntivo potrebbe procurare un'ulteriore danno all'Ente.

Intervento del Consigliere C. Muratore:

In merito alla votazione del punto in questione non riesce ancora a capire come debbano comportarsi i Consiglieri Comunali.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Risponde che, secondo lui, per evitare un'ulteriore danno all'Ente, il debito fuori bilancio dovrebbe essere votato.

Intervento del Consigliere C. Muratore:

Chiede quindi se il debito può essere votato anche in assenza di bilancio.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Ribadisce che il problema dell'assenza di bilancio è superato dal parere, in ordine alla regolarità contabile, da parte del Dirigente, che ha espresso parere favorevole e ha impegnato la spesa.

Intervento del Consigliere D. Aprile:

Ritiene, al di là della forma, come del resto risulta dagli atti, che l'Avvocato Carbonaro abbia svolto un'attività e che il Comune, come pure documentato, abbia beneficiato di un'utilità di questa difesa. Condivide quanto affermato dal Consigliere Muratore, ma si sente anche di dire che vero è che si è in assenza dello strumento finanziario da parte dell'Ente ma è anche vero però che c'è un parere tecnico dato dal Dirigente, attestante che anche in assenza di bilancio si può procedere al pagamento. Conclude asserendo che in condizioni diverse si sarebbe potuto dare anche un voto contrario ma nel caso specifico un eventuale decreto ingiuntivo da parte dell'Avv. Carbonaro potrebbe solo procurare un'ulteriore spesa al Comune.

Intervento del VicePresidente Vicario del Consiglio F. Di Benedetto:

Vuole precisare che forse si sta perdendo un poco di vista quello che è il punto, perchè per intanto non discute sul fatto che l'Avvocato Carbonaro abbia diritto ad avere queste somme, e neppure sul fatto che il Dirigente abbia impegnato le somme ed abbia dato parere favorevole, perchè il debito fuori bilancio ha tutti i crismi della legalità. Ripete ancora una volta che il vero problema è che il debito fuori bilancio non può essere votato in quella seduta, perchè si è in assenza di bilancio, e la Corte dei Conti, a riguardo si è espressa chiaramente. Preannuncia pertanto che non voterà il debito e inoltre ha l'impressione che l'Avv. Carbonaro non possa fare il decreto ingiuntivo, ma possa fare solo il precetto.

Intervento del Consigliere C. Muratore:

Rivolgendosi al Consigliere Di Benedetto riferisce che, nonostante l'abbia seguito attentamente non ha ancora chiaro il concetto, pertanto chiede che venga riletta la sentenza della Corte dei Conti. Ribadisce che questo debito fuori bilancio non doveva essere neanche presentato in Consiglio perchè i Consiglieri Comunali in entrambi i casi o di votazione o di non votazione dell'atto potrebbero non solo fare un'abuso ma essere esposti a seri rischi.

Intervento del VicePresidente Vicario del Consiglio F. Di Benedetto:

Procede nuovamente alla lettura della sentenza della Corte dei Conti.

Intervento del Presidente del Consiglio Avv. A. Tedesco:

Ritiene che la questione è sicuramente spinosa e rientra nel duro lavoro del Consigliere Comunale, che si troverebbe esposto in prima persona in esito alle eventuali responsabilità della Corte dei Conti. Aggiunge che la ratio del debito fuori bilancio è che si tratta chiaramente di un debito non previsto, che si presenta al di fuori della relazione del bilancio, pertanto bisogna esitarlo per evitare danni gravi all'Ente. Precisa che il Comune è in esercizio provvisorio in assenza di bilancio e avendo letto queste sentenze ed altre della Corte dei Conti, definisce la questione molto ambigua. Chiede se è proprio necessario in quella sede esitare positivamente un debito fuori bilancio, che non deriva da sentenza esecutiva, che potrebbe tranquillamente essere previsto nel successivo bilancio di previsione.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Risponde che non c'è dubbio che il debito possa essere previsto nel prossimo bilancio di previsione che si va ad approvare, il problema sta nel fatto che bisogna analizzare oggi la sentenza della Corte dei Conti, che stabilisce che i debiti fuori bilancio possono anche essere non pagati tranne quelli che possono arrecare danno grave all'Ente, ed un'eventuale decreto ingiuntivo, a suo parere, procurerebbe un danno all'Ente. Ricollegandosi all'intervento del Consigliere Muratore quando parlava di fare un "abuso", spiega che il problema è che il Comune ha un debito che dovrebbe pagare oggi in assenza di bilancio, ma come afferma il Consigliere Di Benedetto sarebbe più opportuno che venisse pagato dopo l'approvazione del bilancio, però la Corte dei Conti dice anche che i debiti non si possono pagare tranne quelli che possono arrecare danno grave all'Ente, quindi se l'Avvocato fa un decreto ingiuntivo bisogna pagare ulteriori spese.

Intervento del Consigliere G. Di Fazio:

Concorda con quanto detto sia dal Consigliere Muratore che dal Consigliere Di Benedetto. E' dell'avviso che non votare questo debito, visto che non si tratta di grosse cifre, non possa arrecare danno grave all'Ente, ma sarebbe opportuno però che il Comune contattasse l'Avvocato Carbonaro, per informarlo che il suo debito, in attesa del bilancio, verrà deliberato nella prima seduta utile di Consiglio Comunale. Quindi ritiene che questo debito in quella seduta non dovrebbe essere preso nemmeno in considerazione, anzi chiede se, nei limiti del possibile, potrebbe essere rinviato. E' contrario a votare questo tipo di provvedimento.

Intervento del Consigliere D. Aprile:

Si scusa se insiste, ma rivolgendosi al Consigliere Di Benedetto, chiede nell'eventualità che veramente non potessero votare favorevolmente questo debito fuori bilancio, che tipo di danno procurerebbero all'Ente Comune di Canicatti e se si sa per scontato che il debito effettivamente è vero, certo, liquido ed esigibile cosa potrebbe contestare la Corte dei Conti. Ritiene che non votare favorevolmente questo debito procurerebbe un piccolo danno al Comune causato da tutte le spese legali che l'Avvocato Carbonaro farà.

Intervento del VicePresidente Vicario del Consiglio F. Di Benedetto:

Rivolgendosi all'Avvocato Aprile, dice che ci si trova di fronte ad una scelta o pagare il debito subito all'Avv. Carbonaro, per evitare un'eventuale decreto ingiuntivo, o rispondere alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Annuncia che non voterà il debito adesso, bisognerebbe bocciarlo e riproporlo nel momento in cui il Comune sarà dotato dello strumento finanziario.

Intervento del Consigliere I. Trupia:

Vorrebbe capire meglio, considerato che il debito è stato esaminato in Commissione, quale sia stato il parere espresso dalla stessa, perchè non facendone parte non ha avuto la possibilità di approfondire dettagliatamente, per superare al meglio queste perplessità che sussistono. Vorrebbe altresì capire come si è mossa la Commissione rispetto a queste problematiche, sapere quale sia stato l'esito della votazione, anche se si tratta di un parere che non è vincolante, per questo Consiglio, però resta comunque la Commissione l'organo consuntivo, l'organo di studio.

Intervento del Consigliere D. Aprile:

Fa presente che nella Commissione è intervenuto il Consigliere Di Benedetto il quale precisava che il debito in questione non deriva da una sentenza esecutiva, essendo ascrivibile alla lettera E dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000, pertanto ritiene che non sia discutibile in quanto lo strumento finanziario dell'Ente non è stato ancora approvato. Fa presente inoltre, che nell'atto non riscontra alcuna attestazione di utilità ed arricchimento per l'Ente, del parere tecnico amministrativo come previsto dal richiamato art. 194 lettera E, per cui propone che l'atto vada restituito per essere completato dell'apposita attestazione. Pertanto la Commissione all'unanimità ha deciso di inviare il tutto per avere questo parere che è pervenuto dove si attesta che c'è stata l'utilità, in quanto c'è stata la condanna in solido al 50% e quindi il Comune può recuperare il 50%. Propone che questa pratica venga rimessa alla Commissione per discuterla e portarla nuovamente in Consiglio Comunale.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Chiarisce che il parere non è stato espresso in Commissione perché con una nota hanno chiesto delucidazioni all'Ufficio riguardo ad un arricchimento e ad un'utilità da parte del Comune. A sua volta l'Ufficio ha risposto con un'altra nota, stilata dal Segretario Generale assieme alla Dott.ssa Cigna, e rinviata con questo parere, dove emergeva che c'è un arricchimento ed un'utilità da parte del Comune, alla Commissione, che avrebbe dovuto esprimere parere favorevole, invece la proposta, nonostante fosse priva del parere, è stata portata direttamente in Consiglio, ma bisogna partire anche dal principio che la Commissione è, in generale, in ausilio al Consiglio, può anche non esprimere nessun parere, è sempre il Consiglio che deve deliberare.

Intervento del VicePresidente Vicario del Consiglio F. Di Benedetto:

Ribadisce che in Commissione ha contestato prima il fatto che questo debito non potesse essere esitato in maniera favorevole, in secondo luogo, ha richiamato quello che dice l'art. 194 che il parere tecnico amministrativo deve essere accompagnato dal parere sull'utilità e l'arricchimento per l'Ente, che è fondamentale nei debiti fuori bilancio alla lettera E. Ritorna ancora sul discorso

relativo all' assenza di bilancio e sul fatto che il debito è stato ritrasmeso all'Ufficio Avvocatura, che opportunamente ed in maniera anche corretta, ha espresso il parere sull'utilità ed arricchimento per l'Ente. Ripete ancora una volta che l'Avvocato Carbonaro ha diritto a percepire queste somme, la pratica è ammazzata in maniera corretta, il problema è che non si può deliberare in assenza di bilancio.

Il Presidente del Consiglio, ultimati gli interventi e considerato che nessun Consigliere si è iscritto a parlare, mette in votazione la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1) lett. E) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Giuseppe Carbonaro - Controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro e Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) C/Comune di Canicatti' e Albanese Salvatore(R.G. N.6/2006 Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicatti')"trasmessa giusta nota prot. Gen. n. 42324 del 07/10/2016 proponente Ufficio Avvocatura, ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale del punto in esame che dà il seguente risultato:

Presenti N. 17 Consiglieri Comunali:(F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - F. Cipollina - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella)

Assenti N. 7 Consiglieri Comunali: (U. Palermo - D. Licata - L. Salvaggio - I. Trupia - G. Alaimo - M. Lo Giudice - A. Cuva)

Hanno votato:

A Favore N. 5 Consiglieri Comunali: (C. Muratore - F. Cipollina - D. Aprile - E. Pendolino - B. Alaimo)

Contro N. 9 Consiglieri Comunali: (F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - F. Falcone - G. Di Fazio - A. Tedesco - S. Carusotto - I. Giardina - S. Li Calzi - A. Lauricella)

Astenuti N. 3 Consiglieri Comunali: (G. Rubino - R. Parla - G. Lo Giudice)

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA


Di non Approvare la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1) lett. E) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Giuseppe Carbonaro - Controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro e Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) C/Comune di Canicatti' e Albanese Salvatore(R.G. N. 6/2006 Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Canicatti', che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

NO 9 a 5 art 3
Non ti affrettare

C.T. 18/XI/2015



COMUNE DI CANICATTI'
(Provincia di Agrigento)
AVVOCATURA COMUNALE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Giuseppe Carbonaro – Controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro, Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) c/ Comune di Canicattì e Albanese Salvatore (R.G. n. 6/2006 Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che
 - In data 03/09/1985 il dipendente comunale, Puma Salvatore, è deceduto in seguito all'ingestione accidentale di un disinfettante; la Polizia Giudiziaria, in seguito agli accertamenti eseguiti, ha tratto in giudizio il dipendente comunale Albanese Salvatore, quale sorvegliante nel servizio di nettezza urbana e responsabile dei lavori di disinfestazione, per rispondere di omicidio colposo in danno del Sig. Puma Salvatore, in quanto ritenuto colpevole di negligenza ed inosservanza di specifiche norme antinfortunistiche, (in particolare aveva ommesso di apporre sulla bottiglia in cui aveva versato il disinfettante, i necessari contrassegni atti a rendere nota la pericolosità del contenuto, causando la morte di Puma che lo aveva scambiato per birra). Con sentenza n. 79/1992 il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto il Sig. Albanese colpevole del reato ascrittogli e condannato a sei mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della Sig.^{ra} Drago Crocifissa, moglie di Puma, costituita parte civile; avverso la predetta sentenza Albanese ha proposto impugnazione innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta che, con sentenza n. 433/1997 ha confermato la sentenza impugnata, mentre la Corte di Cassazione, in seguito a ricorso proposto da Albanese, con sentenza n. 1316/1999, ha ritenuto estinto il reato per prescrizione e rinviato per gli effetti civili la causa al giudice civile competente;
 - In data 09/05/2002, la Sig.^{ra} Drago Crocifissa ha notificato al Comune di Canicattì atto di citazione, assunto al prot. n. 16209, a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Caltanissetta, al fine di chiederne la condanna in solido con Albanese, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; giudizio che si è definito con sentenza n. 162/2005 con la quale il tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e per materia "...sussistendo la competenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Agrigento...";
 - In data 12/07/2005, assunto al prot. n. 21061 viene notificato ricorso all'UPLMO di Agrigento, con il quale la Sig.^{ra} Drago Crocifissa, ha esperito il prescritto tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità per l'eventuale riassunzione del giudizio, in caso di esito negativo, dinanzi al giudice competente; in pendenza del giudizio, a seguito di diversi rinvii, in data 03/10/2005, prot. n. 28658, è stato notificato ricorso per riassunzione davanti al Giudice del Lavoro di Agrigento ex art. 50 c.p.c.; l'Avv. Giuseppe Carbonaro n.q. di consulente legale, con nota del

29/12/2005, relazione comunicando che in seguito *“ai colloqui intrattenuti con la Commissione Straordinaria, nella persona del Dott. Ferrante, si ritiene utile oltre che necessaria, la costituzione in giudizio al fine di far valutare le ragioni dell’Ente”*;

- Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 3 del 12/01/2006, avente ad oggetto: *“Nomina legale per opposizione all’atto di citazione in riassunzione davanti al Tribunale di Agrigento – sez. lavoro – della Sig.^{ra} Drago Crocifissa. R.G. n. 2045/2005”*, è stato conferito incarico all’Avv. Giuseppe Carbonaro per proporre opposizione avverso l’atto di citazione in riassunzione predetto, precisando che al legale nominato sarebbero stati corrisposti *“diritti e onorari relativi all’attività prestata, nel limite minimo delle tariffe forensi vigenti”*, che si allega sub lett. a);
 - Rilevato che con la predetta Deliberazione n. 3/2006 è stato dato mandato al Dirigente AA.GG di impegnare la presuntiva somma di € 2.500,00 al Cap. 310 denominato *“Spese per liti arbitraggi e risarcimenti”*, somma impegnata con D.D. n. 150/2006, (Imp. n. 173 del 27/01/2006), importo ancora disponibile, che si allega sub lett. b);
 - Osservato che detto procedimento si è definito con sentenza n. 129/2009 del Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì, con la quale il Giudice Diego Ragozini, ha dichiarato Albanese Salvatore responsabile in concorso del Comune di Canicattì e ha condannato in solido i convenuti al risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si allega sub lett. c) per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - Dato atto che l’Avv. Giuseppe Carbonaro, con nota prot. n. 13700/2016 ha trasmesso per la liquidazione, a saldo, nota spese analitica per le competenze maturate per l’attività svolta in favore dell’Ente nel giudizio de quo, per un importo di € 12.014,42 (dalla nota è stata scorporata la somma da liquidare per la procedura conciliativa, non oggetto di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in quanto la spesa per l’attività svolta è stata regolarmente impegnata), mentre con successiva nota assunta al prot. n. 26114/2016, ha evidenziato la riduzione dei diritti maturati per l’attività giudiziaria, *“venendo incontro alle sue indicazioni e solo per spirito conciliativo, vado a ridurre il totale, fissato in € 2.972,00 rideterminandolo, forfaitariamente in € 2.000,00”*, per un importo totale di € 10.626,99, che si allega sub lett. c);
 - Vista la nota prot. n. 37333 trasmessa in data 06/09/2016, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzia una rinuncia parziale della tariffa applicata, alla quale riscontra con nota del 12/09/2016, assunta al prot. n. 38169, comunicando di non poter accogliere la richiesta, che si allega sub lett. f – g);
- Preso atto che la Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che *“...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell’Ente”*;
- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell’ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio *“dinamico”* contenuto all’art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l’art. 1 della L.R. n. 48/1991;

- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere dal professionista incaricato;

- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;

- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato alla stessa sub lett. f) per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Visti e richiamati:

1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "*Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio*";

- Visto il vigente Regolamento di contabilità

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Giuseppe Carbonaro nella controversia Puma Marianna, Puma Luisa, Puma Pietro, Puma Giuseppina (eredi Drago Crocifissa) c/ Comune di Canicattì e Albanese Salvatore (R.G. n. 6/2006 Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì)" per un importo complessivo di € 8.126,99;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 8.126,99, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - Missione 1 - Programma 2 - Macro 10 del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02)

13 SET 2015



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dot.^{ssa} Maria Cigna

19/9/2016
A. Potillo

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

19/9/2016

Il Segretario Generale

Dott. Domenico (Tutto) Mondo




In ordine alla regolarità contabile

19-9-2016

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

[Handwritten signature]



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fabio Di Benedetto

[Signature]

IL PRESIDENTE
Avv. A. Tedesco

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico Tuttolomondo

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 08/12/2016 al 22/12/2016 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario